



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Provincia di Udine

***REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL
CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DEI LIRI DI TESTO
SCOLASTICI***

Approvato con deliberazione di C.C. n.53 del 29/11/2000
Modificato con deliberazione di C.C. n.4 del 14/02/2005
Modificato con deliberazione di C.C. n.22 del 18/08/2006

S O M M A R I O

ARTICOLO 1

Oggetto

ARTICOLO 2

Requisiti soggettivi

ARTICOLO 3

Richiedente

ARTICOLO 4

Determinazione del contributo

ARTICOLO 5

Importo del Contributo

ARTICOLO 6

Liquidazione

ARTICOLO 7

Deroghe

ARTICOLO 8

Entrata in vigore

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la concessione di sussidi economici per le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo scolastici, ai sensi della Legge Regionale 10/88 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Alla materia, disciplinata dal Regolamento, non trovano applicazione le disposizioni del Regolamento Comunale per la concessione di contributi.

Art. 2
REQUISITI SOGGETTIVI

1. Possono ottenere contributi economici per l'acquisto di libri di testo gli studenti che frequentano le classi prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado che non fruiscano della fornitura dei libri di testo in comodato gratuito.
2. Possono altresì ottenere contributi economici per l'acquisto di libri di testo gli studenti della classe prima della scuola secondaria di secondo grado, per la parte non coperta dalla fornitura in comodato gratuito dei libri di testo.
3. Per usufruire dei benefici di cui ai precedenti punti 1) e 2), gli studenti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere residenti nel Comune di Muzzana del Turgnano;
 - b) non beneficiare di contributi per le stesse finalità;
 - c) facenti parte di un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo (somma di tutti i redditi IRPEF, desunto dal rigo RN1 del Modello Unico o equivalente dell'ultima dichiarazione dei redditi), pari o inferiore a **Euro 42.000,00.=**, detratti **Euro 5.000,00.=** per ogni minore o studente (escluso gli studenti universitari fuori corso) ulteriori rispetto allo studente beneficiario stesso, purché iscritto nella stessa scheda di famiglia.

Art. 3
RICHIEDENTE

1. La richiesta di contributo, a cura dell'esercente la potestà parentale sullo studente, dovrà essere inoltrata, anche tramite la Scuola, al Comune di residenza dello studente utilizzando gli appositi stampati.
2. La domanda di contributo dovrà essere inderogabilmente presentata entro il **31 ottobre** di ogni anno.
3. Eventuali proroghe per motivi organizzativi verranno deliberate dalla Giunta Comunale.

Art. 4
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Eccetto quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2, il contributo verrà determinato sulla spesa complessiva dei libri di testo, desunta dall'elenco dei libri

predisposto dalle Segreterie delle Scuole e secondo le percentuali di cui all'articolo successivo.

2. Ad eccezione di iscrizioni ex novo alle classi successive alla prima, la spesa relativa ai libri di testo in volume unico non verrà computata per determinare la spesa complessiva.
3. Sono esclusi dal contributo gli studenti che abbiano già usufruito del beneficio per la stessa classe del ciclo di studi.

Art. 5

IMPORTO DEL CONTRIBUTO

1. Per gli scolari delle Scuole Elementari, l'importo del contributo sarà pari al costo totale dei libri.
2. Agli altri studenti verrà riconosciuto, tenendo presente il calcolo di cui all'art. 2, lett. c), un contributo pari:
 - a) al 60% della spesa di cui all'articolo 4, per gli studenti con reddito sino ad **Euro 21.000,00.=**;
 - b) al 40% della spesa di cui all'articolo 4, per gli studenti con reddito oltre **Euro 21.000,00.=**;
3. Il contributo risultato dalla applicazione delle percentuali di cui sopra sarà arrotondato all'unità di Euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, o per difetto se inferiore a detto limite (ad.es. € 55,50.= diventa € 56,00.= - € 65,62.= diventa € 66,00.= - € 65,49.= diventa € 65,00.=).

Art. 6

LIQUIDAZIONE

1. Il contributo sarà liquidato agli aventi diritto con determinazione del Responsabile del Servizio.

Art. 7

DEROGHE

1. In deroga al presente Regolamento, resta facoltà dell'Amministrazione Comunale, su segnalazione dell'Assistente Sociale, di concedere contributi ulteriori per l'acquisto di libri a studenti, anche della Scuola dell'Obbligo, appartenenti a nuclei familiari assistiti dai Servizi Sociali Comunali.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
